

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

*Approvato e in vigore dal Consiglio Diocesano del 20 novembre 2006
Modificato dal Consiglio Diocesano in data 3 ottobre 2016*

PREMESSA

Nel solco tracciato dal Concilio Vaticano II, fondamento del nostro pensare la Chiesa e del nostro agire nella Chiesa, l'Azione Cattolica nella Diocesi di Milano ha sempre espresso e continua a esprimere attraverso i suoi soci, ragazzi giovani e adulti, una dedizione stabile alla Chiesa locale per il raggiungimento dei fini apostolici della stessa. L'AC ambrosiana intende vivere una dedizione improntata allo spirito di servizio, all'attenzione alle persone, alla comunione con i suoi pastori, a una fede cristiana adulta e matura, a una tensione verso nuovi campi di evangelizzazione.

La scelta religiosa è stata pilastro e fondamento della formazione e dello stile di azione di generazioni di soci che, grazie al riferimento al primato dello spirituale, hanno tratto forza e pazienza per alimentare un continuo impegno socio-politico, culturale e una dedizione stabile alla Chiesa locale. Essa si è alimentata alla Parola, il cui primato ci è stato insistentemente richiamato dai nostri Cardinali Arcivescovi e ha condotto all'elaborazione da parte di tutti i settori di una regola spirituale per giungere a una personalizzazione del cammino formativo. Le scelte scaturite dalla coltivazione del primato della dimensione spirituale si sono sostanziate

- in un continuo impegno educativo nei confronti delle giovani generazioni,
- in una attenzione alla famiglia in dialogo con il tessuto sociale del nostro territorio che si è precisato nella fondazione dell'associazione Spazio Famiglia;
- in una attività formativa attenta costantemente ai temi culturali, politici e sociali stimolo per collaborazioni sia con organi di pastorale sia con associazioni culturali in sintonia con il nostro progetto formativo. Per questo l'AC ambrosiana ha promosso e sostiene la Cooperativa culturale In dialogo.

Con disponibilità si è accolto da parte dell'associazione l'invito dei pastori a prendersi cura di ambiti formativi come per esempio la cura degli educatori e la formazione degli animatori dei Gruppi di ascolto della Parola.

Pur nella difficoltà di promuovere lo strumento associativo, lo si ritiene indispensabile e profetico come forma di educazione alla vita ecclesiale e civile, oltre le logiche serrate dell'odierno individualismo.

Infine la scelta democratica è sempre stata perseguita negli anni attraverso l'esigente tirocinio di una partecipazione democratica, attraverso la fedeltà alle scadenze delle cariche e di un ascolto paziente delle ragioni di tutti, modalità che hanno permesso a molti di maturare idee, esprimere decisioni, concorrendo positivamente all'edificazione anche della Chiesa. Riteniamo così non solo compito burocratico la precisazione delle cariche, dei livelli associativi, dei rispettivi compiti quanto qui precisato nell'atto normativo, ma segno di una maturità nel partecipare all'edificazione della Chiesa e della società.

Per esprimere e approfondire queste scelte interpretiamo le quattro parole chiave del nuovo Statuto nel seguente modo:

- **Laicità:** confermiamo l'indirizzo dell'associazione verso percorsi di sempre maggiore maturità laicale in risposta ai bisogni del nostro tempo, puntando su esigenti percorsi formativi personali, l'esercizio della corresponsabilità e l'attenzione al rapporto tra fede e vita da comporre a tutti i livelli attraverso un saggio esercizio di mediazione all'interno di una società non più solo determinata dai valori cristiani.
- **Missionarietà:** l'associazione intende spendersi per un rinnovato annuncio del Vangelo fatto di testimonianza personale e di un'azione ecclesiale all'insegna della comunione, ritenendo entrambi i livelli necessari. Anche attraverso l'azione formativa e culturale si ritiene di concorrere alla missionarietà e in questa direzione operiamo attraverso la cooperativa culturale In Dialogo e la stampa associativa.
- **Unitarietà:** perseguiamo una cura dell'associazione attraverso un equilibrato rapporto tra cura dell'insieme delle vie associative, equiparabile a una "grande famiglia" e una saggia attenzione ai diversi archi di età, per i quali sono necessarie specifiche attenzioni formative. In particolare ribadiamo l'importanza di incoraggiare il cammino dei ragazzi dell'ACR, di continuare a favorire un cammino nel settore giovani suddiviso in articolazioni, di curare senza fratture un settore "adulti" secondo tre diverse fasi: l'adulto giovane, la fase centrale della vita e infine una cura formativa specifica nei modi e nei contenuti per i soci adulti anziani con l'intenzione di offrire a ciascuno un giusto alimento formativo.
- **Diocesanità:** il valore della dedizione stabile alla Chiesa locale, del rapporto attento e corresponsabile con il nostro Cardinale Arcivescovo, della disponibilità a svolgere un'azione di servizio nella quotidianità delle iniziative pastorali delle parrocchie viene confermato con una rinnovata scelta della parrocchia come ambito di servizio e con una rinnovata scelta di formazione alla diocesanità, al senso ecclesiale verso tutti i soci perché si operi all'insegna della comunione per la crescita della comunità diocesana.

ASPETTI NORMATIVI

Art. 1 – L’Azione Cattolica della Diocesi di Milano, denominata “Azione Cattolica Ambrosiana”, è articolata in Associazioni territoriali, Gruppi interparrocchiali, nonché strutturata secondo le disposizioni che seguono, come unione di tutti i laici che in tale Chiesa particolare aderiscono all’Azione Cattolica Italiana, di cui è parte.

Art. 2 – L’Azione Cattolica Ambrosiana ha sede in Milano in via S. Antonio 5, è legalmente rappresentata dal suo Presidente *pro tempore* ed è regolata dalle norme dello Statuto nazionale dell’Azione Cattolica e del presente Atto Normativo.

Art. 3 – L’Atto Normativo, si compone delle seguenti parti:

- a) adesione;
- b) organizzazione territoriale dell’associazione diocesana;
- c) Gruppi e Movimenti;
- d) composizione e funzionamento degli organismi diocesani;
- e) rapporti con enti, associazioni e fondazioni;
- f) gestione amministrativa;
- g) norme finali.

A) ADESIONE

Art. 4 – L’appartenenza all’Azione Cattolica Italiana costituisce una scelta personale, libera e consapevole da parte di quanti vi aderiscono per i fini di cui all’art. 15 dello Statuto e si effettua aderendo all’Azione Cattolica Ambrosiana, e, per suo tramite, all’Associazione nazionale, con l’espletamento delle formalità di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Regolamento nazionale di attuazione dello Statuto stesso¹.

Art. 5 – La scelta di aderire all’Azione Cattolica deve essere confermata ogni anno da parte dell’associato. L’adesione avviene, normalmente, entro l’8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione e Festa dell’Adesione.

Art. 6 - I soci dell’Azione Cattolica Ambrosiana sono tenuti annualmente a contribuire personalmente al finanziamento delle attività dell’associazione mediante versamento del contributo definito annualmente dal Consiglio Diocesano, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio nazionale.

Art. 7 – I soci hanno pari diritti tra loro Il contributo associativo è irripetibile, intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 – Il socio che intenda recedere dall’Associazione è tenuto a dichiarare la propria volontà in forma scritta, con comunicazione da inviarsi al Presidente dell’Associazione diocesana, anche per il tramite dell’associazione territoriale o del gruppo di appartenenza, e avrà effetto dalla data della dichiarazione.

La mancata conferma annuale dell’adesione entro i termini indicati all’art. 5 comporta gli stessi effetti del recesso, ove la conferma non giunga neppure trascorsi trenta giorni dall’invio, da parte della Presidenza diocesana, di un invito a manifestare la propria volontà.

La perdita della qualità di socio implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica ricoperta.

¹ art. 2 Regolamento): “1. La richiesta di adesione è esaminata e accolta dal Consiglio dell’Associazione diocesana, attraverso l’Associazione territoriale o il gruppo cui il richiedente vuole aderire. 2.Con l’accoglimento della richiesta di adesione il richiedente acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti statutariamente per i soci. 3.L’adesione, una volta avvenuta, viene confermata di anno in anno da parte del socio e dell’Associazione. 4.L’8 dicembre, solennità della Immacolata Concezione, si celebra la “festa dell’adesione”, con la quale l’Azione Cattolica Italiana ripropone e offre ai propri aderenti, alla comunità ecclesiale e alla società civile le proprie finalità e il proprio servizio, delineati dallo Statuto”.

(art. 3 Regolamento): “1.L’accoglimento delle richieste di adesione e le conferme annuali sono attestate – anche attraverso uno specifico “segno” – secondo le forme stabilite dal Consiglio nazionale, che ne definisce le modalità, le procedure e i termini. 2.Con la deliberazione di cui al comma che precede sono previste anche modalità di adesione specifiche e adeguate a giovani minorenni e a ragazzi, e vengono determinate opportunamente le condizioni di adesione da parte di più componenti di un medesimo nucleo familiare.

3.I Consigli diocesani, con propria deliberazione assunta in conformità a quanto disposto dal rispettivo Atto Normativo diocesano, possono prevedere forme aggiuntive che integrino le modalità e il “segno” dell’adesione stabiliti a livello nazionale, al fine di rispondere a specifiche e significative esigenze della vita associativa locale. 4.Il Consiglio nazionale e i Consigli diocesani, nel delineare le condizioni per la diffusione della stampa associativa, rispettivamente nazionale e diocesana, determinano anche le forme di

abbonamento legate all’adesione. 5.Il Consiglio nazionale definisce e regola il sistema per la formazione, la conservazione e la gestione degli elenchi dei soci a livello nazionale, diocesano e locale”.

B) ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Art. 9 – L'Associazione diocesana si articola in Associazioni parrocchiali, Associazioni interparrocchiali e Associazioni di Unità Pastorale o di Comunità Pastorali.

Art. 10 – Per organizzare la vita associativa sul territorio della Diocesi e per favorire la concreta partecipazione alla vita pastorale della Chiesa locale, l'Associazione diocesana predispone anche forme di collegamento decanale e zonale.

Associazioni parrocchiali

Art. 11 – La partecipazione all'Associazione parrocchiale è la modalità ordinaria per organizzare la vita associativa ed esprimerne le finalità.

Art. 12 – L'Associazione parrocchiale può essere costituita nelle parrocchie che possono contare su un minimo di 5 soci appartenenti al Settore Adulti o al Settore Giovani ed è formata da tutti i laici (compresi i ragazzi) della parrocchia che aderiscono all'Azione Cattolica Ambrosiana². All'interno dell'associazione parrocchiale si intendono esistenti i settori e l'ACR se ci sono almeno 5 soci iscritti per ciascun settore e all'Acr. Quando esiste un settore, possono essere eletti i relativi responsabili parrocchiali.

Art. 13 – Gli organismi dell'Associazione parrocchiale sono:

Art.13.1 – L'Assemblea parrocchiale:

- è composta da tutti gli aderenti all'Associazione parrocchiale appartenenti ai settori Giovani e Adulti; i ragazzi dell'ACR sono rappresentati dai loro educatori;
- è convocata dal Presidente parrocchiale o su richiesta di almeno la metà dei soci;
- si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno (in occasione della Festa dell'Adesione o della Giornata Parrocchiale) e, con funzioni elettive, una volta al triennio;
- elegge il Consiglio parrocchiale

Art.13.2 – Il Consiglio parrocchiale

I membri del Consiglio parrocchiale eletti dall'Assemblea parrocchiale:

- Propongono la nomina del Presidente parrocchiale con la designazione, a mezzo di elezione, di una sola persona. Il Presidente entrerà in carica con la nomina da parte dell'ordinario del luogo

Il Consiglio parrocchiale di AC è costituito dai membri eletti dall'assemblea parrocchiale, da eventuali altri membri cooptati e da un sacerdote della parrocchia in qualità di assistente.

Il Consiglio Parrocchiale:

- cura la programmazione, la gestione, la verifica della vita associativa;
- ha il compito di individuare e incaricare gli educatori e gli animatori dei gruppi
- approva annualmente il rendiconto economico e finanziario

Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione diocesana

Art.13.3 – Il Presidente parrocchiale:

- è nominato dall'*ordinario del luogo* su proposta dei membri eletti del Consiglio Parrocchiale;
- è il rappresentante dell'Associazione parrocchiale e presiede gli organi associativi;
- promuove e coordina la vita associativa;
- cura la piena collaborazione con il parroco e con la comunità ecclesiale
- partecipa ai momenti formativi proposti dall'Associazione a livello diocesano
- è membro di diritto del Consiglio Pastorale Parrocchiale secondo le norme del Direttorio Diocesano;
- in caso di sue dimissioni il Consiglio Parrocchiale dovrà provvedere a nuova designazione da sottoporre alla nomina dell'ordinario.

² (art. 23.2. lett. a Statuto): "l'Associazione parrocchiale è formata da tutti i laici della Parrocchia che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana".

Associazione interparrocchiale

Art. 14 - L'associazione Interparrocchiale può costituirsi, secondo le procedure previste per le associazioni parrocchiali dal precedente art. 12, qualora non ci fossero le condizioni per costituire l'associazione parrocchiale, ove esistano almeno 10 soci appartenenti al Settore Adulti o Giovani a parrocchie dello stesso Decanato che non sono in grado di formare un'Associazione Parrocchiale.

Art. 15 - L'Associazione Interparrocchiale prevede gli stessi organismi e le stesse funzioni dell'associazione Parrocchiale.

L'Associazione interparrocchiale può articolarsi in gruppi parrocchiali, coordinati da un responsabile nominato dal consiglio interparrocchiale, ove esistano nella parrocchia almeno 5 soci.

Art. 16 – Alle associazioni interparrocchiali si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'Atto normativo che disciplinano le associazioni parrocchiali.

Associazione di Unità pastorali o Comunità Pastorali

Art. 17 – Laddove è stata istituita una Unità pastorale, le Associazioni parrocchiali presenti si possono costituire come unica Associazione di Unità pastorale, con una sola struttura organizzativa analoga a quella definita per le Associazioni parrocchiali.

Art. 18 – Si applicano alle Associazioni di Unità pastorale, in quanto compatibili, le norme dell'atto normativo che disciplinano la costituzione, l'organizzazione e l'attività delle associazioni parrocchiali e interparrocchiali.

Collegamento decanale e zonale

Art. 19 – L'Azione Cattolica Ambrosiana valorizza l'impegno apostolico a livello decanale, che risulta decisivo per garantire un significativo legame con il territorio della Diocesi.

Art. 20 – Gli organi del collegamento decanale sono:

- l'Assemblea Decanale, formata da tutti i soci appartenenti al Decanato;
- il Consiglio di decanato
- Il responsabile Unitario di Decanato

Art. 21 – I membri del Consiglio di decanato eletti dall'Assemblea decanale:

- eleggono al loro interno il Responsabile Unitario di Decanato e, se esistono le condizioni, determineranno anche i responsabili decanali per gli Adulti, i Giovani e l'ACR oltre a quelli per le relative articolazioni d'età

Il Consiglio di decanato di AC è costituito dai membri eletti dall'Assemblea decanale, da eventuali altri membri cooptati e dai presidenti parrocchiali.

Il Consiglio di decanato

- si preoccupa di promuovere l'AC nelle parrocchie;
- cura che a tutti i soci non manchino occasioni per la vita associativa (itinerario, iniziative di gruppo ... sapendo indirizzare i soci verso i luoghi e ai responsabili degli itinerari);

Art. 22 - Il Responsabile Unitario di Decanato:

- rappresenta l'AC nel decanato;
- convoca e coordina il Consiglio di decanato
- mantiene i rapporti con il Decano e con le varie realtà di coordinamento pastorale presenti sul territorio;
- mantiene i contatti con i Presidenti Parrocchiali del Decanato;
- partecipa all'équipe di Zona dell'Associazione.

Art. 23 - Per favorire il coordinamento e la promozione dell'attività dell'Associazione sul territorio, si costituisce anche il livello di coordinamento zonale che prevede i seguenti organismi:

- équipe unitaria di zona, composta dai responsabili di zona dei settori e dell'ACR, dal Responsabile Unitario di Zona e dai Responsabili Unitari dei Decanati della Zona Pastorale;
- il Responsabile Unitario di Zona è nominato dal Consiglio Diocesano su Proposta della Presidenza Diocesana, con l'incarico di coordinare il lavoro dei Responsabili Unitari di Decanato, di convocare e guidare l'équipe di Zona e di mantenere i contatti con il Vicario Episcopale di Zona. Il Responsabile Unitario di Zona si preoccupa di rappresentare e promuovere l'associazione nei decanati della sua zona pastorale dove non fosse possibile attivare la presenza di un Responsabile Unitario di Decanato.

- I Responsabili di zona dei Settori e dell'ACR sono nominati dai Vicepresidenti o dai Responsabili dei rispettivi settori di appartenenza.

C) GRUPPI E MOVIMENTI

Art. 24 – Nell'Associazione, ai vari livelli, possono costituirsi gruppi, itinerari specifici o laboratori per attuare la missione propria dell'AC in rapporto a specifiche condizioni di vita o a specifici ambienti³.

Art. 25 – È responsabilità del Consiglio Diocesano riconoscere e normare, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale⁴, queste esperienze; è sua responsabilità anche favorire e curare le loro modalità di collegamento con le articolazioni dell'associazione.

Art. 26 – Più Gruppi, omogenei per finalità e organicamente collegati, possono formare un Movimento diocesano, su riconoscimento del Consiglio diocesano che ne definisce anche la struttura. Un Segretario, nominato dal Consiglio diocesano su indicazione del Movimento stesso, ne coordina l'attività e partecipa al Consiglio Diocesano.

Art. 27 – I componenti dei Gruppi e dei Movimenti sopra richiamati che intendono aderire all'Azione Cattolica Italiana, si iscrivono di norma presso l'Associazione territoriale presente dove vivono o presso il Centrodiocesano e hanno diritto di voto nell'ambito dell'Assemblea decanale del territorio in cui sono residenti.

D) COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIOCESANI

Art. 28 – Gli organismi diocesani dell'Azione Cattolica Ambrosiana sono:

- 1) l'Assemblea diocesana;
- 2) il Consiglio diocesano;
- 3) la Presidenza diocesana;
- 4) il Presidente;

L'Assemblea diocesana

Art. 29 – L'Assemblea diocesana è convocata ordinariamente ogni tre anni, secondo i tempi fissati dal percorso assembleare nazionale, per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell'Azione Cattolica Ambrosiana per il successivo triennio e per eleggere il Consiglio diocesano dell'Associazione.

Art. 30 – Alla Assemblea Diocesana possono partecipare tutti i soci dell'Azione Cattolica Ambrosiana. Partecipano inoltre i membri del collegio degli assistenti diocesani.

Hanno, però, diritto di voto, per il rinnovo delle cariche associative, i seguenti soci:

a) *in rappresentanza delle associazioni parrocchiali interparrocchiali e di Unità Pastorale*::

- il Presidente, i Responsabili Adulti, Giovani e ACR, i delegati delle assemblee parrocchiali, interparrocchiali e di Unità pastorale o di Comunità Pastorale;

b) *in rappresentanza delle équipes decanali*:

- i Responsabili Unitari, Adulti, Giovani e ACR eletti dalle assemblee decanali;

c) *in rappresentanza di altre realtà associative*:

- i due Presidenti Diocesani della FUCI e il Presidente di ogni gruppo locale FUCI;
- il Presidente ed il Vicepresidente diocesani del MEIC e il Presidente di ogni gruppo locale MEIC;
- il Presidente ed il Vicepresidente diocesani del MIEAC e il Presidente di ogni gruppo locale MIEAC;
- i segretari dei movimenti diocesani

d) *in funzione della carica associativa a livello diocesano*:

- i membri della Presidenza e del Consiglio Diocesano uscente;
- i responsabili diocesani e di zona delle articolazioni del Settore Giovani, del Settore Adulti e dell'ACR;
- i responsabili diocesani e, da tre a nove delegati, dell'Azione Cattolica Studenti;

e) *in funzione della carica associativa*:

- i soci membri della Delegazione Regionale e del Consiglio Nazionale uscenti;

f) *i candidati della lista diocesana eventualmente non ricompresi nei punti precedenti.*

³ Cfr. Regolamento Nazionale 15,3

⁴ Cfr. lvi 15,4

Il Consiglio Diocesano

Art. 31 – Il Consiglio diocesano è responsabile della vita e dell'attività dell'Associazione diocesana di fronte all'Assemblea e al Vescovo:

- assume la responsabilità della vita e delle attività dell'associazione diocesana, in attuazione degli obiettivi e delle linee indicate dall'Assemblea diocesana;
- vota una terna di nomi entro cui il Vescovo nomina il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento nazionale, ed elegge gli altri componenti la Presidenza diocesana;
- elegge, su proposta del Presidente diocesano, il Segretario e l'Amministratore;
- definisce la proposta formativa dell'Associazione diocesana e i documenti di indirizzo per la vita associativa;
- promuove la pubblicazione e la diffusione della stampa associativa;
- approva annualmente il bilancio dell'Associazione diocesana;
- dispone la convocazione ordinaria dell'Assemblea diocesana a scadenza triennale e la convocazione straordinaria della stessa quando necessario.
- riconosce le Associazioni territoriali, i gruppi; costituisce movimenti diocesani, dispone le forme di collegamento territoriale, definisce le strutture associative.
- Stabilisce annualmente l'entità del contributo associativo su proposta della Presidenza e ne dispone l'applicazione sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale.
- Promuove progetti e iniziative atte alla sensibilizzazione degli associati in ordine a ulteriori segni di sostegno economico.

Art. 32 – Il Consiglio diocesano è composto da 35 membri eletti dall'Assemblea diocesana convocata in via ordinaria secondo questa ripartizione:

- 18 adulti;
- 10 giovani;
- 7 rappresentanti dei ragazzi;

A parità di voti viene eletto il più anziano in età, nel caso di una coppia conta l'età del componente più anziano. In sede di Consiglio Diocesano i coniugi hanno diritto ciascuno ad un voto.

Art. 33 – Le elezioni si svolgono sulla base di un'unica lista che raccoglie, rispettivamente, le candidature riferite agli adulti, ai giovani e ai rappresentanti dei ragazzi e che sono formate sulla base delle segnalazioni delle Assemblee Decanali (un massimo di due nominativi non appartenenti allo stesso settore) e integrate dal Consiglio Diocesano uscente in proporzione non superiore al 30% del totale dei candidati.

Art. 34 – Ogni componente l'Assemblea diocesana partecipa - secondo il disposto dell'art. 19, comma 2 dello Statuto⁵ - alle votazioni su un'unica lista, vedi comma precedente, e può esprimere un massimo di 7 preferenze per la lista degli adulti e di 4 preferenze per quelle dei giovani e dell'ACR. La preferenza indicata per una coppia di coniugi viene conteggiata come una preferenza.

Art. 35 – Sono eletti, per le liste dei rappresentanti adulti, giovani e ACR, i candidati che hanno ricevuto più voti; a parità di voti è eletto il più anziano in età.

Art. 36 – Fanno parte del Consiglio diocesano, con diritto di voto, oltre ai 35 membri eletti dall'Assemblea, anche i componenti della Presidenza diocesana che non siano già consiglieri, gli eletti nel Consiglio Nazionale, i responsabili diocesani dell'Azione Cattolica Studenti, ratificati dal Consiglio diocesano, nonché i rappresentanti dei Movimenti diocesani interni ed esterni e i Responsabili Unitari di Zona. La Presidenza Diocesana può proporre al Consiglio la cooptazione di soci in rappresentanza di particolari realtà associative o in considerazione di particolari incarichi pastorali ricoperti o di particolari competenze possedute. I membri non eletti hanno solo voto consultivo. Partecipano, senza diritto di voto, i membri del collegio assistenti.

Art. 37 – Il Consiglio diocesano è presieduto dal Presidente diocesano, coadiuvato dalla Presidenza diocesana.

Art. 38 – Il Consiglio diocesano è convocato dal Presidente diocesano e ogni qualvolta un terzo dei membri del Consiglio medesimo ne faccia a lui richiesta.

⁵ cfr. art. 19.2 Statuto

Art. 39 – I membri impossibilitati a presenziare alle riunioni del Consiglio diocesano devono giustificare la propria assenza al Segretario diocesano entro l'inizio della seduta. Coloro che dovessero risultare assenti senza giustificazione per tre volte consecutive decadono dall'incarico e vengono sostituiti dal primo dei non eletti della loro lista.

Art. 40 – Le delibere del Consiglio diocesano sono valide se ottengono la maggioranza dei voti espressi, essendo presente la maggioranza degli aventi diritto.

La Presidenza diocesana

Art. 41 – La Presidenza diocesana:

- promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità;
- cura costanti rapporti di comunione e di collaborazione con le comunità ecclesiali e con gli organismi attraverso i quali il Vescovo esercita il proprio ministero;
- assicura la stabile collaborazione con le strutture diocesane di coordinamento dell'apostolato dei laici;
- organizza l'attività degli organi e degli uffici dell'associazione diocesana, avvalendosi anche di commissioni e gruppi di lavoro costituiti sulla base di progetti approvati dal Consiglio diocesano
- predispone il Bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio diocesano.
- Propone al Consiglio l'entità del contributo associativo annuale

Art. 42 - Fanno parte della Presidenza diocesana:

- il Presidente diocesano;
- quattro Vicepresidenti (2 per gli adulti e 2 per i giovani) per seguire le finalità associative con riferimento ai Settori;
- il Responsabile e il vice responsabile dell'ACR con analoghe funzioni
- il Segretario diocesano;
- l'Amministratore.

Art. 43 – Partecipano alle riunioni della Presidenza gli Assistenti diocesani.

Art. 44 – La Presidenza diocesana è convocata dal Presidente diocesano, coadiuvato dal Segretario diocesano. Il segretario è eletto dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente, egli assicura il funzionamento dei rispettivi uffici e si assicura che vengano attuate le delibere della Presidenza e del Consiglio, rendendosi responsabile nei confronti degli stessi.

Il Presidente diocesano

Art. 45 – Il Presidente diocesano è il segno dell'unità dell'Associazione diocesana, promuove e coordina l'attività della Presidenza, convoca e presiede il Consiglio diocesano, rappresenta l'Associazione diocesana in ambito ecclesiale e civile.

Art. 46 – Il Presidente diocesano è nominato dal Vescovo che lo sceglie tra una terna di nomi formulata dal Consiglio diocesano nella prima seduta dopo l'Assemblea elettiva secondo le modalità riportate dal Regolamento nazionale⁶.

Art. 47 - Al Presidente spetta ogni potere per l'ordinaria gestione dell'Associazione nonché la legale rappresentanza, anche processuale, dell'Associazione. Entro tali limiti egli può delegare la rappresentanza per determinati atti o categorie di atti, anche mediante procura notarile. I procuratori eventualmente nominati dovranno riferire e rendere conto del proprio operato al Presidente. Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del Presidente nei confronti dell'associazione e dei terzi, ai sensi dell'art. 38 c.c.

⁶ (Art. 10 lett. d Regolamento attuativo Statuto): "Per la designazione della terna: ogni Consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio. La terna così composta viene comunicata alla competente autorità ecclesiastica con l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a ciascun nominativo".

I Settori, l'ACR e l'ACS

Art. 48 - I Settori e l'ACR si strutturano in articolazioni e commissioni. Essi sono coordinati dai Vicepresidenti e dai Responsabili coadiuvati da organismi collegiali con funzione consultiva che coinvolgono i responsabili centrali e territoriali dei settori stessi.

Art. 49 - L'Azione Cattolica Studenti, espressione missionaria dell'Azione Cattolica Ambrosiana, è parte integrante del settore giovani nell'ambito del quale mette in atto una specifica attenzione al mondo della scuola e degli studenti della scuola superiore. L'Azione Cattolica Studenti della diocesi di Milano a livello regionale e nazionale partecipa al Movimento studenti di Azione Cattolica (MSAC).

E) RAPPORTI CON ENTI ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

Rapporti con FUCI, MEIC e MIEAC

Art. 50 - L'Azione Cattolica Ambrosiana riconosce un rapporto privilegiato con i gruppi FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana), MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) e MIEAC (Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica) che operano in Diocesi e che sono riconosciuti dagli organismi previsti dai rispettivi statuti, per la comune ispirazione ideale che li accomuna

Art. 51 - Il raccordo tra l'Azione Cattolica Ambrosiana e i gruppi FUCI, MEIC e MIEAC è caratterizzato, nel rispetto degli accordi nazionali e diocesani.

Art. 52 - I due Presidenti diocesani della FUCI ed il Presidente ed il Vicepresidente diocesani del MEIC e del MIEAC sono membri del Consiglio diocesano di Azione Cattolica e, in quanto tali, partecipano all'Assemblea diocesana.

Art. 53 - Gli Assistenti diocesani nominati dal Vescovo per la FUCI, per il MEIC e per il MIEAC fanno parte del Collegio Assistenti.

Realtà promosse dall'Azione Cattolica Ambrosiana

Art. 54 - L'Azione Cattolica promuove la cooperativa culturale In Dialogo e la Fondazione Ambrosiana Attività Pastorali. L'Azione Cattolica propone propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle due realtà, secondo i rispettivi statuti.

Rapporti con il Movimento Terza Età

Art. 55 - L'Azione Cattolica mantiene rapporti di collaborazione con il Movimento terza età. La Presidenza Diocesana dell'AC esprime il suo parere in merito alla nomina dei responsabili diocesani del Movimento. Uno dei responsabili diocesani del Movimento o un loro delegato è membro di diritto del Consiglio Diocesano.

Rapporti con le unioni professionali cattoliche

Art. 56 - L'Azione Cattolica Ambrosiana collabora con le Unioni Professionali Cattoliche operanti in Diocesi e concorre anche a promuoverle.

F) ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 57 - Le Associazioni diocesane e locali (parrocchiali, interparrocchiali o di Unità Pastorale) dell'Azione Cattolica Ambrosiana sono rispettivamente distinti centri di imputazione di interessi giuridici e non hanno scopo di lucro; esse non distribuiscono in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni o enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura..

Art 58 - L'Associazione diocesana dell'Azione Cattolica Ambrosiana affinché possa svolgere la propria attività ed assicurarne il funzionamento richiede un contributo annuale che ciascun è tenuto a sottoscrivere nei termini e modalità indicati all'art.5.

Il Consiglio Diocesano stabilisce l'ammontare di detto contributo ed i criteri su indicazione della Presidenza entro il mese di giugno di ciascun anno, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio Nazionale.

Le Associazioni locali possono chiedere a loro volta un contributo ai soci per lo svolgimento della loro attività.

Art. 59 - Il patrimonio dell'Azione Cattolica Ambrosiana è costituito:

- a) da beni mobili e immobili di sua proprietà;
- b) da fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio deve essere destinato al conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 60 - L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi associativi e quote di iscrizione versati dai soci;
- b) erogazioni liberali da soci e da terzi;
- c) contributi e erogazioni liberali da enti ecclesiastici nonché da associazioni e comunità ecclesiali;
- d) contributi e sovvenzioni dell'Unione Europea e di enti pubblici statali, regionali e locali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- e) donazioni e lasciti testamentari, non vincolati all'incremento del patrimonio;
- f) contributi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- g) eventuali corrispettivi per le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti dei soci;
- h) fondi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i) altre entrate compatibili con la natura di ente non commerciale e con le finalità religiose dell'Associazione, ai sensi della legislazione vigente.

Art 61 - Tutti gli atti di straordinaria amministrazione, ivi compresi l'acquisto o la cessione, a titolo gratuito od oneroso, di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, la compravendita di prodotti e strumenti finanziari, la concessione di garanzie reali e personali, l'accettazione di eredità, donazioni e legati, la registrazione di periodici a nome dell'Associazione, la stipula di convenzioni, l'accettazione di finanziamenti, sono approvati dal Consiglio Diocesano. Il Presidente esegue le delibere del Consiglio Diocesano circa gli atti di straordinaria amministrazione, stipulando, i relativi atti negoziali.

Spetta alla Presidenza diocesana l'amministrazione ordinaria dell'Associazione, coadiuvata dall'Amministratore eletto dal Consiglio Diocesano su proposta del Presidente.

Art. 62 - Il Consiglio Diocesano, su proposta del Presidente Diocesano, nomina un Comitato per gli affari economici con funzione consultiva e composto da due o quattro soci competenti in materia finanziaria e amministrativa, che coadiuvi l'Amministratore.

Il Comitato è presieduto dall'amministratore che dovrà convocarlo ogni qual volta lo ritenga necessario, ma comunque almeno una volta in ciascun trimestre dell'anno associativo.

Il Comitato per gli affari economici nomina un segretario che redige il verbale del proprio operato.

Il Comitato svolge funzione consultiva in materia di:

- elaborazione della contabilità associativa;
- elaborazione di sistema di controllo della gestione mediante procedure che assicurino un'adeguata verifica della gestione;
- elaborazione di situazioni contabili periodiche, del Bilancio Consuntivo e Preventivo di ciascun esercizio sociale;
- questioni rilevanti di carattere finanziario e amministrativo sottoposte dall'amministratore.

Art. 63 - L'esercizio sociale decorre dal 01 ottobre e termina il 30 settembre dell'anno solare successivo.

Alla fine di ogni esercizio sociale la Presidenza, coadiuvata dall'Amministratore, provvede alla redazione del bilancio consuntivo, il quale, accompagnato da una relazione sull'attività svolta predisposta dalla Presidenza stessa, sarà presentata all'approvazione del Consiglio Diocesano entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Copia del bilancio è pubblicata sulla stampa associativa



G) NORME FINALI

Art. 64 – Le modificazioni dell'Atto Normativo dell'Azione Cattolica Ambrosiana sono approvate dall'Assemblea Diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto per l'approvazione è necessaria la maggioranza degli aventi diritto. Divengono operative dopo aver ottenuto la favorevole valutazione di conformità del Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 21 dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento attuativo dello Statuto.

Art. 65 - Lo scioglimento dell'Associazione diocesana è deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e diviene efficace con l'approvazione del Vescovo, il quale nomina i liquidatori.

Il patrimonio residuo sarà devoluto a enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, individuate dal Vescovo, su proposta dell'Assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In ogni caso, il patrimonio sociale non potrà essere ridistribuito tra i soci.

Art. 66 – Per tutto quanto non disciplinato nel presente Atto si rinvia alle disposizioni dello Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e al suo Regolamento di attuazione, nonché alle altre norme civili e canoniche direttamente applicabili.

Atto approvato dall'Assemblea diocesana del 5-6 marzo 2005

Atto approvato con alcune varianti dal Consiglio Nazionale del 14 Ottobre 2006

Atto definitivamente recepito dal Consiglio Diocesano del 20 novembre 2006 e in vigore da quella data

Atto modificato dal Consiglio Diocesano in data 3 ottobre 2016 in recepimento delle modifiche apportate all'art.10 e art.16 del Regolamento nazionale di attuazione dal Consiglio nazionale del 17-18 ottobre 2015